

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2275

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(CARON)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(MAGRÌ)

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento  
degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle  
imprese artigiane

*Presentato alla Presidenza il 29 gennaio 1970*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e trasformata nella sua struttura operativa e nelle sue finalità dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Capo VI) e successive integrazioni, ha lo scopo di integrare — attraverso il risconto — le disponibilità finanziarie impiegate dagli istituti di credito primari in operazioni creditizie alle imprese artigiane per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione delle imprese stesse.

Per il conseguimento dei suoi fini alla Cassa è stato assegnato, complessivamente, con diversi provvedimenti legislativi, un fondo di

dotazione di lire 48,5 miliardi, di cui 48.250 milioni versati dallo Stato e 250 milioni dagli istituti di credito.

La stessa legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, ha istituito, inoltre, presso la Cassartigiana un fondo di lire 1.500 milioni per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dagli istituti e aziende di credito.

Tale contributo assiste sia i finanziamenti effettuati dagli istituti predetti e riscontati presso la Cassartigiana, sia i finanziamenti che gli istituti stessi effettuano con fondi propri.

Con diversi provvedimenti legislativi a detto fondo per il concorso statale in conto interessi sono stati destinati, poi, ulteriori somme statali per l'importo di lire 70.650 milioni, nonché il dividendo annuo spettante allo Stato

sulla sua partecipazione al fondo di dotazione dell'ente e l'80 per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

Detti mezzi hanno consentito alla Cassartigiana di assistere con contributo in conto interessi, al 31 dicembre 1968, 154.955 operazioni di finanziamento per l'importo di lire 492.737 milioni, di cui 53.072 per lire 147.397 milioni ammesse anche al risconto.

Attese le scarse disponibilità residue del fondo per contributi, si rende ora necessario provvedere all'assegnazione al medesimo di

altri congrui mezzi, onde evitare ogni soluzione di continuità nell'assistenza degli artigiani da parte della Cassa in parola.

Con il disegno di legge che si presenta per l'approvazione, viene pertanto prevista: all'articolo 1, l'assegnazione, da parte dello Stato, al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, della somma di lire 14.800 milioni, ripartite in sei esercizi finanziari dal 1970 al 1975.

All'articolo 2, vengono indicati i mezzi per la copertura della nuova spesa.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 a 1974 e di lire 2.300 milioni per l'esercizio 1975.

### ART. 2.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1970, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.